

Verbale di Seduta

DEL CONSIGLIO COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemilaventisei** addì **19 (diciannove)** - del mese di **gennaio** alle ore **15:00** nella sala consiliare, ritualmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla **Votazione** del seguente oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLE ALIQUOTE E DELLE AGEVOLAZIONI ANNO 2026

	F	C	A		F	C	A
MASSARI Marco	Si			DAVOLI Letizia			
ANCESCHI Giovanni	Si			MARZIANI Mattia			
BARILLI Cecilia	Si			MELIOLI Lorenzo			
BONI Francesca	Si			PAGLIALONGA Cristian			
CARBOGNANI Luisa	Si			VINCI Gianluca			
CASELLA Antonio	Si			BASSI Claudio			
CASTAGNETTI Fausto	Si			RINALDI Alessandro			
CORRADI Davide	Si						
FERRARI Giuliano	Si						
GANASSI Nando	Si						
GHIDONI Riccardo	Si						
IORI Matteo	Si						
MACCHI Federico	Si						
MEDICI Nicolo'	Si						
MONTANARI Fabiana	Si						
PADERNI Sara	Si			----- Assessori -----			
PEDRAZZOLI Claudio	Si						
RUOZZI Cinzia	Si						
MARTORANA Rosario	Si						
MIGLIOLI Alessandro	Si						
BERTUCCI Gianni			Si	MIETTO Marco			
AGUZZOLI Fabrizio				NEULICHEDL Roberto			
DE LUCIA Dario				PASINI Carlo			
MIGALE Carmine				PRANDI Davide			
TARQUINI Giovanni				RABITTI Annalisa			
ARAGONA Alessandro							

Consiglieri **Presenti:** **21** Assessori presenti: **9**
Favorevoli: **20**
Contrari: **0**
Astenuti: **1**

Presiede: **IORI Matteo**

Segretario Generale: **MARENGO Dr. Donato Salvatore**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato in generale che:

- l'art. 3, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in tema di autonomia impositiva degli Enti Locali;
- in generale, l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, dispone: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: ...f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";
- l'art. 149 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale riconosce a favore dei Comuni autonomia finanziaria e regolamentare in materia di entrate in attuazione degli art.118 e 119 della Costituzione.
- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 dispone: " ...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti".

Considerato in merito al termine di approvazione delle aliquote e tariffe che:

- l'articolo 151 comma 1 del citato D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- l'articolo 53 comma 16 L. 23/12/2000 n. 388, che dispone: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione";
- l'articolo 1, comma, 169, della L. 27/12/2006 n. 296 dispone: " Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2025 (pubblicato in G.U. n.302 del 31/12/2025) Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali e' differito al 28 febbraio 2026.

Considerato:

- il D.Lgs. 28/9/1998 n.360, come modificato dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007), che ha istituito e regolato l'addizionale comunale all'IRPEF;
- il vigente Testo unico dei regolamenti delle entrate comunali – TUREC approvato col delibera del consiglio comunale del 20/1/2025 ID. n.10.

Considerato che:

- l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 1998 n.360 dispone "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico (15). La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali...";
- spetta quindi al Consiglio Comunale adottare il regolamento in oggetto in ragione del combinato disposto di cui ai citati artt.1, comma 3 del D.Lgs. 1998 n.360, art.52 del D.Lgs. 1997 n.446 e art.42 del D.Lgs. 2000 n.267.

Considerato in materia di aliquote che:

- stando al citato art.1 del D.Lgs. 28/9/1998, n. 360 il Comune può stabilire un'unica aliquota nei limiti del 0,8 per cento;
- In alternativa, il Comune può stabilire più aliquote nel rispetto degli scaglioni stabiliti per l'IRPEF;
- Al riguardo l'art. 1, comma 11, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito con legge 14/9/2011 n.148 che dispone: ". Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- al medesimo comma è altresì stabilito: "Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28/9/1998 n.360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.";
- l'art.1 comma 1, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 ha previsto per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'art 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, la revisione degli scaglioni IRPEF nei termini che seguono:
 - a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
 - b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento (33 per cento dal 2026 ai sensi dell'art.1 comma 3, della legge 30/12/2025 n.199);
 - c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.
- Il successivo art.3 del citato D.Lgs. 2023 n.216, ha dato facoltà ai Comuni di confermare per il 2024 gli scaglioni, le aliquote e la soglia di esenzione vigenti per il 2023;
- facoltà che lo scrivente Ente ha esercitato per il 2024 e per il 2025 confermando 4 scaglioni di aliquote e la soglia di esenzione vigenti nel 2023;
- l'art.1, commi 750, 751 e 752 della legge 30/12/2024 n.207 ha prorogato il medesimo regime opzionale sopra esposto anche per gli anni 2025, 2026 e 2027;
- l'art.1, comma 650, della legge 30/12/2025 n.199 ha prorogato ulteriormente il citato regime opzionale anche al 2028;
- in definitiva per l'anno in oggetto il Comune può decidere di stabilire un'unica aliquota o articolare le aliquote dell'Addizionale Comunale in oggetto per 3 o 4 fasce;
- resta fermo il potere di stabilire una soglia di esenzione non avente natura di franchigia.

Considerato in generale in merito all'efficacia delle aliquote approvate:

- in generale, l'art.13, comma 15-ter, del DL 6/12/2011 n.201 convertito nella L 22/12/2011 n. 214 dispone: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 4, comma 1-quinquies del DL 2/3/2012 n.16, convertito con legge 26/4/2012 n.44 dispone: "A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it";
- l'art.14, D.Lgs. 14/03/2011, n. 23 al comma 8 dispone: "A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n.360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n.296 del 2006."

Considerato:

- che occorre garantire gli equilibri di bilancio tra entrate e uscite per l'anno in oggetto;
- che a tale fine si è proceduto innanzitutto a razionalizzare e contenere le spese;
- che tale razionalizzazione e contenimento non sono risultati sufficienti a garantire detti equilibri imponendosi quindi la necessità di aumentare le entrate attraverso una manovra delle aliquote e delle tariffe;
- stando alle simulazioni effettuate utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione nell'apposito portale telematico del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, risulta necessario e sufficiente modificare il quadro delle aliquote in materia dell'Addizionale in oggetto con l'adozione di un'unica aliquota del 0,8 per cento e confermando la soglia di esenzione vigente nell'anno precedente a quello in oggetto al fine di ottenere un gettito sufficiente a garantire i citati equilibri di bilancio;
- tale manovra riguardante l'addizionale in oggetto permette di mantenere invariato e quindi di confermare il vigente quadro delle aliquote e detrazioni in materia di IMU, delle tariffe in materia di imposta di soggiorno e delle tariffe in materia di canone patrimoniale;

- che quindi con il presente atto si intende procedere alla modifica del regolamento in oggetto nel senso sopra esposto.

Considerato che:

- sulla base di quanto approvato in questa sede e delle agevolazioni disposte deriva il gettito previsto e riportato nella parte dispositiva che segue;
- l'importo riportato nella parte dispositiva coincide con quello previsto nella rispettiva voce di entrata del bilancio di previsione per l'anno in oggetto e contribuisce a garantire gli equilibri economico-finanziari dello stesso;
- la previsione di gettito, riportata nella successiva parte dispositiva, è stata calcolata in ragione delle simulazioni restituite utilizzando l'apposita applicazione messa a disposizione nel Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze e tenuto conto dei dati e delle informazioni a disposizione del Servizio Entrate e del Servizio Finanziario;
- tale previsione si intende riferita alla sola quota imputabile alla competenza in oggetto applicando l'aliquota e l'esenzione deliberate in questa sede alla quale si aggiungono le previsioni di quote imputabili ad anni pregressi.

Dato atto che il responsabile del procedimento relativo alla proposta di deliberazione è il dott. Roberto Lenzu, dirigente del Servizio Entrate.

Considerato:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Entrate;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario;
- il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs 267/2000 in allegato;
- che la presente proposta di deliberazione viene esaminata dalla IV Commissione Consiliare "Affari generali ed istituzionali, amministrazione e bilancio" nella seduta del 09.01.2026
- Visto l'O.D.G. n. 41 presentato dal Consigliere Bassi allegato alla presente delibera e respinto come da votazione riportata nell'allegato prospetto
- Visto l'esito della votazione effettuato attraverso sistema elettronico riportato nell'allegato prospetto;

DELIBERA

con riferimento all'applicazione del tributo e per l'anno in oggetto, in ragione delle motivazioni e con gli scopi decritti in premessa che si richiamano integralmente:

1. Di approvare le seguenti disposizioni regolamentari:

Articolo 1 - Disposizioni generali

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza dello scrivente Ente, di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 2 - Aliquote

È stabilita l'aliquota di compartecipazione unica del 0,80 per cento relativa all'applicazione addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2026.

L'aliquota dell'addizionale di cui al presente regolamento, si intende confermata anche per gli anni successivi, salvo delibera di variazione adottata nei termini di legge o imposta per legge.

Il reddito complessivo è definito ai sensi dell'art.1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 3 - Esenzione

L'addizionale di cui al presente regolamento non è dovuta dai contribuenti aventi un reddito imponibile complessivo ai fini dell'addizionale stessa, non superiore all'importo di euro 15.000,00 (ovvero inferiore o uguale ad euro 15.000,00).

Se il reddito imponibile complessivo supera la soglia di esenzione indicata al comma precedente, l'addizionale di cui al presente regolamento, è dovuta ed è determinata con riferimento all'intero reddito applicando le aliquote stabilite con il presente atto, non costituendo in nessun caso, franchigia la soglia di esenzione.

2.di dare atto che dalle determinazioni deliberate con il presente atto derivano le previsioni di gettito, al netto delle quote imputabili ad anni pregressi, corrispondenti a quanto previsto con il bilancio di previsione per l'anno in oggetto:

Bilancio	Previsione 2026
Addizionale Comunale all'Irpef	€ 26.400.000,00

3.di disporre che il competente Servizio Comunale provveda a porre in essere le attività amministrative necessarie all'esecuzione ed all'efficacia di quanto in questa sede determinato compresa la trasmissione e la pubblicazione nell'apposito portale del federalismo fiscale del presente atto e del relativo prospetto allegato ai sensi di legge.

4.di dare atto che:

- il presente provvedimento è adottato ai sensi del quadro normativo vigente;
- si procederà all'eventuale adozione dei successivi atti di modifica e/o d'integrazione del presente provvedimento ritenuti opportuni o necessari a seguito della modifica del quadro normativo di riferimento e/o per la salvaguardia degli equilibri del bilancio per l'anno in oggetto.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, affinché quanto disposto con il presente atto produca effetto dal 1° gennaio dell'anno in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IORI Matteo

IL SEGRETARIO GENERALE
MARENGO Dr. Donato Salvatore

